

CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN ECONOMIA DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO E DELL’AZIENDA SPECIALE DELL’ENTE CAMERALE “COAP”, AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, E S.M.I. ANNI 2018-2019.

PREMESSA.

La Cciaa della Maremma e del Tirreno, al fine di soddisfare le esigenze di natura sanitaria, intende affidare ad idoneo soggetto l’incarico di “Medico Competente” per l’espletamento di tutte le attività di competenza.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l’appalto per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno, di seguito denominata Camera di commercio, e dell’Azienda Speciale dell’Ente camerale “COAP”, di seguito denominata Azienda Speciale, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..

ART.2 - PRESTAZIONI RICHIESTE

2.1 COMPITI E GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

I compiti e gli obblighi del Medico Competente saranno tutti quelli previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i. con riferimento in particolare agli artt. 25, 39, 40, 41 e 42, oltre quanto altro prescritto dalle disposizioni legislative e normative in vigore o che interverranno durante il periodo di svolgimento del servizio stesso.

Il Medico Competente dovrà assicurare, in particolare, le seguenti prestazioni professionali, che sono riportate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed all’organizzazione del servizio di primo soccorso;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende:

a)la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b)la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

c)la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d)la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e)la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

f)la visita medica preventiva in fase preassuntiva;

g)la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione

Le visite di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla eventuale verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

- esprimere per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità

- temporanea (precisando i limiti temporali di validità del giudizio); inidoneità permanente;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
 - consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
 - fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
 - partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.;
 - comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - visitare, se possibile congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
 - partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

2.2 PERSONALE SOGGETTO A SORVEGLIANZA

Le prestazioni richieste riguarderanno:

- a)gli attuali n. 85 dipendenti della Camera di commercio (n. 4 unità di personale con mansioni direzionali o di coordinamento, n. 77 unità di personale con mansioni impiegatizie, n. 3 unità di personale con mansioni di ispettore metrico e n. 1 autista), più n. 2 dipendenti in comando presso altri enti e n. 1 in distacco;
- b)gli attuali n. 7 dipendenti dell' Azienda Speciale COAP, con mansioni impiegatizie;
- c)tutti i dipendenti della Camera di commercio e dell'Azienda Speciale che nella vigenza del contratto saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratti flessibili di impiego del personale;
- d)tutti gli altri lavoratori della Camera di commercio e dell'Azienda Speciale che, in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Eventuali modifiche in aumento od in diminuzione del numero dei dipendenti nella misura del 15% non incideranno in alcun modo sul compenso da corrispondere formulato nell'offerta economica presentata; in caso di variazione superiore al 15% il corrispettivo sarà rideterminato in proporzione al numero dei dipendenti da sottoporre a vigilanza sanitaria.

Rientrano nelle prestazioni a carico del Medico Competente eventuali accertamenti oculistici (vision test), audiometrici e spirometrici.

Sono esclusi eventuali ulteriori esami specialistici (esami clinici, esami biologici, indagini diagnostiche, ecc...) ritenuti necessari dal Medico Competente e previsti dal protocollo sanitario, che restano a carico del committente.

2.3 ALTRI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività, dovrà inoltre:

- essere in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall'articolo 38 del medesimo decreto, secondo le indicazioni del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – di cui alla circolare n. 17041 del 01/06/2017;
- essere in possesso di tutta l'attrezzatura medica e tecnica necessaria;
- elaborare il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e comunicarlo al committente che provvederà alla convocazione dei dipendenti;
- elaborare, sulla base delle comunicazioni effettuate dal committente, il calendario degli accertamenti preventivi di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e lett. e-ter) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e

s.m.i. e delle visite in occasione del cambio della mansione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d). Al fine di assicurare che tali accertamenti siano effettuati in tempo utile, il committente inoltrerà la specifica comunicazione con un anticipo di almeno sette giorni lavorativi.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha durata di due anni a decorrere dalla data del 01/1/2018, o se successiva, dalla data di attivazione dell'incarico oggetto dell'appalto. L'avvio delle prestazioni potrà avvenire anche sotto riserva di legge, in considerazione dell'urgenza di avviare le articolate attività oggetto delle prestazioni, e l'Aggiudicatario dovrà avviare l'incarico, su richiesta del Committente, anche in pendenza della stipula del contratto ; Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Il contratto potrà essere rinnovato, su richiesta della Camera da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, per un periodo di ulteriori due anni. Il rinnovo è effettuato alle stesse condizioni del primo contratto, fatta salva la revisione del prezzo originario nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata per il periodo dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019; il nuovo prezzo resterà invariato per l'intero biennio.

Alla scadenza, in caso di mancato rinnovo e comunque al termine dell'eventuale secondo biennio di contratto, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Committente non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento dell'incarico, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di quattro mesi.

A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le prestazioni oggetto dell'incarico saranno svolte presso lo studio o sede operativa dell'aggiudicatario ad eccezione delle seguenti:

- sopralluoghi – essi dovranno obbligatoriamente essere svolti presso le sedi principale e secondaria della Camera di commercio (rispettivamente in Livorno, Piazza del Municipio, 48, ed in Grosseto, Via F.lli Cairoli, 10) e presso la sede dell'Azienda Speciale (nei locali camerale in Grosseto, Via F.lli Cairoli, 10);

- riunioni periodiche – esse dovranno essere svolte presso una delle predette sedi principale o secondaria della Camera di commercio;

- visite mediche - esse dovranno obbligatoriamente essere svolte presso ciascuna delle predette sedi principale e secondaria della Camera di commercio, per il personale in servizio presso le medesime sedi.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno, di seguito denominata Camera di commercio, e dell'Azienda Speciale dell'Ente camerale "COAP"

In particolare, le visite mediche saranno effettuate in appositi locali resi allo scopo disponibili dal committente ovvero in strutture sanitarie mobili dotate di adeguata attrezzatura medica e tecnica messe a disposizione dall'aggiudicatario.

ART. 5 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO - IMPORTO DEL CONTRATTO

Per lo svolgimento del presente incarico di Medico Competente è previsto un corrispettivo complessivo onnicomprensivo pari ad euro 16.000 (sedicimila/00), oltre agli oneri di legge, per l'intero biennio e pertanto ad euro 8.000,00 (ottomila/00) per ciascun anno; oneri e spese per lo svolgimento del servizio saranno dunque a totale carico dell'aggiudicatario.

Il valore stimato massimo dell'appalto, che include l'ulteriore biennio in caso di rinnovo con revisione prezzo, è pari ad euro 33.000,00 (trentatremila/00).

Non riscontrando rischi da interferenza, tali da richiedere misure preventive protettive supplementari rispetto alle misure di sicurezza connesse ai rischi derivanti dall'attività svolta dall'Aggiudicatario, gli oneri per la sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, s'intendono pari a zero.

Il corrispettivo complessivo dovuto per l'incarico di Medico Competente verrà sostenuto in quota parte dalla Camera di commercio e dalle Azienda Speciale COAP in relazione al numero di dipendenti indicati nel precedente art. 2.2.

Art. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l'appalto rimarranno ferme, salvo quanto stabilito al precedente art. 5, per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile e a tal fine, all'inizio del mese successivo a quello cui le prestazioni si riferiscono, l'Aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa alle prestazioni rese. Il corrispettivo dovrà essere fatturato moltiplicando il costo orario del servizio offerto in sede di gara per il monte ore prestato.

Sarà cura della Camera inviare all'Aggiudicatario tutte le informazioni necessarie all'emissione della fattura elettronica.

Il corrispettivo convenuto sarà versato dalla Camera all'Appaltatore mediante bonifici, in esecuzione di mandati di pagamento mensili, a 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, sempre che le stesse siano state riconosciute regolari.

Nel caso di sospensione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso, salvo quanto previsto dal precedente art. 5 in tema di revisione del prezzo in caso di rinnovo, è quello risultante dall'aggiudicazione definitiva, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara. Il Committente è tenuto, pertanto, a corrispondere annualmente all'Aggiudicatario esclusivamente l'importo pari al costo annuo del servizio offerto in sede di gara.

ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito Committente o Camera, salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e comunicazioni inerenti le attività tecniche relative al presente contratto e quelle a carattere amministrativo.

Le indicazioni per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto del Committente, individuato nel Segretario Generale o suo delegato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti siano corretti e comunque conformi a norme e regolamenti interni.

L'Impresa appaltatrice (di seguito Aggiudicatario) dovrà designare, all'interno della propria organizzazione, per tutta la durata contrattuale, un unico referente dell'Aggiudicatario (di seguito Referente), a suo carico ed onere.

Il Referente sarà l'interlocutore della Camera per le richieste di informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Nello specifico il Referente dovrà:

- corrispondere e collaborare con il direttore dell'esecuzione del contratto per qualsiasi aspetto inerente l'appalto;
- vigilare ogni fase dell'appalto affinché sia conforme a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
- garantire che il personale impiegato sia costantemente e adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni alle quali è assegnato;
- segnalare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dell'incarico;
- garantire la propria presenza ogni qualvolta la Camera ne faccia motivata richiesta. In caso di sua assenza, dovrà essere garantita analoga presenza e reperibilità da supplente di fiducia.

ART. 8 – SCIOPERI

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Aggiudicatario si impegna, in riferimento alle prestazioni previste dal presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e modalità stabilite dalle vigenti normative in materia di esercizio del diritto di sciopero.

In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a dare avviso dello sciopero alla Camera con dovuta tempestività, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELLA CAMERA

La Camera mette a disposizione dell'Aggiudicatario, per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto, i locali idonei per l'espletamento delle riunioni periodiche e delle visite mediche.

ART. 10 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è tenuto a consentire l'esercizio da parte della Camera delle verifiche ritenute opportune per la valutazione globale dell'incarico.

Il risultato delle verifiche effettuate sarà vincolante per la liquidazione del compenso annuale; la Camera si riserva la facoltà di sospendere il pagamento fino alla correzione di eventuali errori, ovvero l'esecuzione di azioni destinate a ripristinare i valori di risultato desiderati e/o evitare la loro ripetizione.

Qualora l'Aggiudicatario non dovesse porre in essere, nei tempi pattuiti, le necessarie azioni correttive, la Camera applicherà le disposizioni previste di cui al successivo art. 16.

Nel caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità previste di cui al successivo art. 17.

Art. 12 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è autorizzata dal Committente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente. Il Committente può richiedere variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento; è fatto obbligo al contraente di eseguire un possibile aumento o, al contrario, una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Il Committente, inoltre, potrà richiedere le seguenti variazioni:

- a) variazioni permanenti o temporanee dei locali in cui deve essere svolto l'incarico oggetto dell'appalto rispetto a quanto descritto nel precedente art. 4;
- b) variazioni, rispetto a quanto descritto nel precedente art. 2, della tipologia di prestazioni, alla luce delle disposizioni vigenti in materia.

Le sopracitate variazioni, da richiedersi per iscritto e con un anticipo congruo e commisurato alla natura delle stesse, non comporteranno alcuna modifica al costo dell'incarico.

Infine, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In questi casi sarà data comunicazione scritta all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di motivata ed imprevedibile necessità, per i quali il preavviso è ridotto a un giorno. L'Aggiudicatario dovrà adeguare conseguentemente l'incarico appaltato, senza possibilità di opporre eccezione alcuna.

ART. 13 – VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

Per quanto concerne la sicurezza nell'esecuzione delle attività ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non risultano rischi pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Il Duvri, potrà essere redatto/integrato o adeguato in corso di esecuzione del contratto qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 14 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l'appalto rimarranno ferme, salvo quanto stabilito al precedente art. 3 in tema di revisione del prezzo in caso di rinnovo, per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza annuale in via anticipata e a tal fine, all'inizio del periodo cui le prestazioni si riferiscono, l'Aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa ai servizi in appalto.

Sarà cura della Camera inviare all'Aggiudicatario tutte le informazioni necessarie all'emissione della fattura elettronica.

Il corrispettivo convenuto sarà versato dalla Camera all'Aggiudicatario mediante bonifici, in esecuzione di specifici mandati di pagamento, a 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, sempre che le stesse siano state riconosciute regolari.

Nel caso di sospensione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

Art. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al contratto, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, del quale dovrà dichiarare gli estremi identificativi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG).

Il mancato rispetto degli obblighi citati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 16 – CONTESTAZIONI - PENALITA' – ESECUZIONE IN DANNO

Ove il Committente riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante dell'Aggiudicatario o PEC. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative all'incarico fatte dal Committente al Referente di cui all'art. 7 del presente capitolato, si intendono come presentate direttamente all'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Ove ad insindacabile giudizio del Committente le controdeduzioni di cui al capoverso precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro i termini sopra indicati, nei confronti dell'Aggiudicatario saranno applicate le seguenti penalità:

- per mancata esecuzione totale o parziale della prestazione o per inadempienze diverse, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – modifiche non concordate delle prestazioni, spostamento di orari concordati, mancate comunicazioni, comportamento inappropriato nei confronti del personale camerale: da euro 100,00 (euro cento) a euro 500,00 (euro cinquecento) in proporzione all'entità dell'inadempienza.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo per le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione delle attività comprese nell'appalto, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il Committente si riserva la facoltà di procedere, a spese dell'Aggiudicatario, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, allo scopo di assicurare la piena funzionalità dei servizi, senza necessità di particolari formalità o procedure.

Resta comunque fermo e impregiudicato in capo al Committente, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., il diritto agire per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da inadempienze dell'Aggiudicatario.

Gli importi addebitati a titolo di penale e per le spese relative all'esecuzione in danno, verranno trattenuti direttamente sull'importo del corrispettivo relativo al periodo successivo a quello nel quale è avvenuto l'inadempimento ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Committente si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata esecuzione della polizza fideiussoria, con obbligo da parte dell'Aggiudicatario di provvedere al relativo reintegro.

Art. 17 - SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'incarico proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'incarico nonché dello stato di avanzamento del contratto, delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento .

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Direttore dell'esecuzione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dell'incarico stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile dell'esecuzione dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine;

4. Ove successivamente all'avvio dell'incarico insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dello stesso l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle prestazioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile dell'esecuzione, sentito il Rup, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dell'incarico disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile

In particolare, in tutti i casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, il contratto può essere risolto; Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ritardo prolungato e/o reiterato, sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi appaltati da parte del personale addetto;
- ripetuta dimostrazione di incapacità ad assolvere i servizi ad un livello di qualità giudicato sufficiente dal responsabile dell'esecuzione del contratto;
- in caso di danni provocati con dolo o colpa grave dell'Aggiudicatario o di suoi dipendenti
- altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato.

In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni rese e dell'importo a titolo di indennizzo .

Il professionista può recedere solo per giusta causa, dandone comunicazione all'Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa: avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni già eseguite.

L'Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012); al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto.

Nell'ipotesi in cui il professionista non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni l'Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione al professionista con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento qualora:

- ✓ sia disponibile sul sito internet www.acquistinretepa.it / mercato elettronico un analogo servizio;

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

E' vietato subappaltare, totalmente o parzialmente, l'appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati.

ART. 19 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso ovvero procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Art. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIE – COPERTURE ASSICURATIVE – SPESE CONTRATTUALI

Il Committente, così come previsto dall'art. 3 del presente Capitolato, dopo l'aggiudicazione definitiva, in considerazione dell'urgenza di avviare le articolate attività relative al regolare funzionamento delle prestazioni in appalto, si riserva la facoltà di consegnare l'incarico anche in pendenza della stipula del contratto.

Con l'Aggiudicatario si procederà alla stipula del contratto in una delle forme previste dalla vigenti leggi. Al fine di procedere alla stipulazione del contratto di appalto, l'Aggiudicatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva, che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al termine del periodo contrattuale. Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'Aggiudicatario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Committente per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte del Committente che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione definitiva prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisca riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Amministrazione, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro quindici giorni.

Durante il periodo di affidamento dell'incarico, l'Aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia dell'Amministrazione che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale adibito alle prestazioni appaltate, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia. A tale scopo l'aggiudicatario deve stipulare e consegnare copia all'Amministrazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'esecuzione dell'incarico, adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'Amministrazione per le coperture di responsabilità civile e operatori (RCT/RCO) a copertura di tutti i rischi connessi alla gestione delle prestazioni professionali richieste, compresi i rischi e i conseguenti danni materiali, fisici e immateriali che possono occorrere a terzi o al personale impiegato. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione appaltante. Il massimale non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) e la polizza deve avere un'efficacia non inferiore alla durata del servizio.

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

ART. 21- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni affidate, il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché tutte le disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

L'Amministrazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del suddetto Codice, l'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, diviene Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili.

L'aggiudicatario si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO LEGALE

L'Aggiudicatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio legale in Livorno.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione, l'esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolubili in via extragiudiziale è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Livorno.

Art. 24 – NORME DI RIFERIMENTO E DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di affidamento incarichi, con particolare riguardo alla legge n. 165/2001 e al Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione (adottato con Determinazione del Commissario ad Acta n. 12/2016).

per accettazione

(timbro e firma)